



A.P.I.
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
- DAL 1946 -

Servizio Legale

Milano, 11 febbraio 2019
Prot. LEG/83/rp/2019

Opportunità per le imprese: CONVENZIONE RECUPERO CREDITI

Gentile Imprenditrice, Gentile Imprenditore,

A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie ha rinnovato anche per l'anno 2019 la convenzione per il recupero crediti stragiudiziale e giudiziale con primari studi legali di fiducia, a tariffe decisamente vantaggiose per le imprese associate.

Come noto, nel corso degli anni la convenzione ha riscosso successo grazie anche agli ottimi risultati ottenuti dalle imprese associate che sono riuscite a recuperare la maggior parte dei crediti vantati, con evidente soddisfazione economica.

In segno di continuità e in considerazione del persistere della congiuntura economica negativa, sono stati mantenuti pressoché invariati i costi per accedere al servizio, che di seguito vengono indicati nel dettaglio e distinti in onorari a favore dei professionisti e costi previsti per legge (ad esempio, marche da bollo e contributo unificato).

La presente circolare sostituisce quella precedentemente comunicata alle imprese associate (Prot. LEG/402/lm/17).

Per attivare la convenzione e per qualsiasi ulteriore informazione, Servizio Legale, tel. 02671401- mail: legale@apmi.it.

Confidando che apprezzerete la validità dell'iniziativa, cordiali saluti.

Stefano Valvason
Direttore Generale



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie
Viale Brenta, 27 - 20139 Milano
Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112
www.apmi.it - info@apmi.it



Fasi del recupero del credito previste dalla convenzione:

❖ FASE I - LETTERA MONITORIA

La prima fase – non necessaria e da valutare con il professionista di fiducia - consiste nell'invio, da parte dello studio legale, di una lettera di messa in mora e diffida ad adempiere, con invito rivolto al debitore a effettuare il versamento di quanto dovuto direttamente nelle mani dell'impresa associata, maggiorato di interessi e oneri di intervento.

Costi per ciascuna lettera inviata:

- ✓ **EURO 35,00:** per un debito di valore capitale ricompreso entro € 2.500,00.
- ✓ **EURO 45,00:** per un debito di valore capitale ricompreso tra € 2.501,00 e € 5.000,00.
- ✓ **EURO 55,00:** per un debito di valore capitale superiore a € 5.001,00.

I menzionati importi saranno dovuti anche in caso di richieste di invio di ogni ulteriore sollecito e/o di intimazione di pagamento per soli interessi e spese legali.

La lettera monitoria verrà inviata tramite posta elettronica certificata; qualora ciò non sia possibile, lo studio legale invierà la missiva tramite posta raccomandata e verranno addebitati all'impresa associata le relative spese postali.

❖ FASE II – RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Ove il sollecito di cui alla Fase I non abbia sortito gli effetti sperati ovvero si sia valutata con il professionista l'inopportunità di procedere con tale fase, si darà avvio, solo dietro espressa richiesta dell'impresa associata interessata, alla seconda fase.

Verrà così redatto e depositato il ricorso per decreto ingiuntivo presso il Giudice di Pace o il Tribunale competente.

Di seguito viene fornito un elenco indicativo dei documenti necessari per il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Lo scopo di tale elenco è quello di agevolare il dialogo con lo studio legale, che potrà, nel corso del colloquio preparatorio dell'azione monitoria, fare riferimento al contenuto dello stesso.

Elenco indicativo dei documenti necessari per la Fase II

- i. contratto in essere fra le parti;
- ii. fatture non pagate dal debitore;
- iii. scambio di corrispondenza intercorso tra le parti con eventuali riconoscimenti di debito, proposte piani di rientro, etc.;
- iv. estratto autentico notarile delle fatture azionate (non sempre necessario);
- v. eventuali solleciti inviati al debitore.

Qualora ottenuto il decreto ingiuntivo, lo studio legale provvederà a effettuare la relativa notifica al debitore.





Per la Fase II, la convenzione prevede i seguenti oneri a carico dell'impresa, che dovranno essere versati contestualmente al conferimento dell'incarico direttamente allo studio legale di riferimento:

Importo del credito capitale	Onorario professionista	Contributo unificato (*)	Marca da bollo (*)
sino a € 1.033,00	€ 130,00	€ 21,50	esente
da € 1.033,01 a € 1.100,00	€ 130,00	€ 21,50	€ 27,00
da € 1.100,01 a € 3.000,00	€ 200,00	€ 49,00	€ 27,00
da € 3.000,01 a € 5.200,00	€ 250,00	€ 49,00	€ 27,00
da € 5.200,01 a € 26.000,00	€ 450,00	€ 118,50	€ 27,00
da € 26.000,01 a € 52.000,00	€ 500,00	€ 259,00	€ 27,00
da € 52.000,01 a € 260.000,00	€ 1.000,00	€ 379,50	€ 27,00
da € 260.000,01 a € 520.000,00	€ 1.300,00	€ 607,00	€ 27,00

(*) *gli importi esposti corrispondono a quelli dovuti per legge alla data di pubblicazione della presente circolare. Nel caso in cui intervenissero modifiche, tali costi verranno sempre richiesti in misura corrispondente a quella dovuta per legge al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.*

Per crediti da recuperare di importo superiore a € 520.000,00, sarà elaborato un preventivo *ad hoc*.

La notifica del decreto ingiuntivo avverrà – ove possibile – tramite PEC senza ulteriori costi aggiuntivi per l'impresa associata; diversamente, verrà affidata agli Ufficiali Giudiziari e verranno addebitati esclusivamente i costi vivi di tale operazione.

Il debitore avrà quindi 40 (quaranta) giorni di tempo per procedere con il pagamento di quanto intimato (capitale, interessi e spese legali nella misura liquidata dal Giudice) oppure proporre opposizione al decreto ingiuntivo; qualora venga effettuato il pagamento dell'intero importo dovuto, l'associata sarà tenuta al versamento della differenza tra le spese di lite liquidate dal Giudice (e corrisposte dal debitore) e quanto già pagato allo studio legale in virtù della presente convenzione.

Si segnala che, qualora l'impresa associata opti per la concessione di sconti alla parte debitrice sulle somme dovute a titolo di spese legali, dovrà farsi onere di corrispondere direttamente allo studio legale le spese così come liquidate dal Giudice.

In caso di concessione di rientri rateizzati del credito recuperato, le spese legali verranno corrisposte al professionista, salvo diverso accordo con l'impresa associata, contestualmente all'incasso della prima rata.

❖ FASE III – APPOSIZIONE DI FORMULA ESECUTIVA E ATTO DI PRECETTO

Trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo senza che il debitore abbia adempiuto all'ordine di pagamento, lo studio legale – previa autorizzazione





A.P.I.
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
- DAL 1946 -

dell'impresa associata – domanderà l'apposizione della formula esecutiva al provvedimento monitorio, così da poter poi instaurare la fase esecutiva.

Si precisa che, in virtù di tale operazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà a tassare il decreto ingiuntivo e l'associata dovrà procedere al relativo versamento tramite F23 direttamente in favore dell'erario.

Ottenuta la formula esecutiva, lo studio legale procederà con la redazione e la notifica dell'atto di precetto.

Si evidenzia che, nel caso in cui si sia ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'atto di precetto potrà essere redatto e notificato contestualmente al decreto ingiuntivo.

Per la Fase III, la convenzione non prevede l'addebito di ulteriori costi a carico dell'associata, intendendosi ricompresi nell'onorario di cui alla tabella precedente; naturalmente qualora il debitore – a seguito della notifica dell'atto di precetto – dovesse procedere al pagamento di quanto dovuto, l'impresa sarà tenuta al pagamento delle competenze dello studio legale così come indicate nell'atto di precetto e corrisposte dalla controparte.

Nell'ipotesi in cui la procedura di recupero del credito dovesse risultare infruttuosa, lo studio legale non procederà ad addebitare ulteriori somme rispetto a quelle indicate nella tabella sopra riportata.

Qualora la parte debitrice corrisponda sia la somma relativa al capitale che quella pertinente alle spese legali liquidate dal Giudice nel provvedimento monitorio o riportate nel precetto, allo studio legale competeranno esclusivamente le somme pagate a titolo di spese legali, dedotto quanto ricevuto in forza della precedente tabella.

Come trattamento di miglior favore riservato alle imprese associate, lo studio legale provvederà, infatti, a decurtare da quanto dovutogli le somme già ricevute dall'impresa.

Resta inteso che i professionisti convenzionati con A.P.I. garantiscono la massima professionalità e la più ampia celerità nell'evasione dell'incarico, ma non possono ovviamente assicurare il successo del recupero del credito.

Qualora a seguito della notifica della lettera monitoria, del decreto ingiuntivo o dell'atto di precetto, dovessero pervenire offerte a titolo transattivo, dilatorio, a stralcio e pertanto i professionisti degli studi legali di riferimento dovessero dare corso a una trattativa con le controparti per la definizione della posizione in sede stragiudiziale, sarà dovuto l'onorario fisso di Euro 100,00.

❖ FASE IV – ULTERIORI EVENTUALI AZIONI NECESSARIE

Si precisa che, nel caso in cui il credito non venisse recuperato a seguito delle attività di cui alle fasi sopra menzionate, a fronte di specifica richiesta in tal senso avanzata dall'associata, lo studio legale provvederà a elaborare preventivi *ad hoc* per le attività da prestarsi:

- ✓ nell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che fosse promosso dal debitore ingiunto;



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie
Viale Brenta, 27 - 20139 Milano
Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112
www.apmi.it - info@apmi.it



A.P.I.
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
- DAL 1946 -

- ✓ nella fase di esecuzione forzata da promuoversi sulla base del decreto ingiuntivo (pignoramento, istanza di vendita, etc).

❖ PROCEDURE CONCORSALE

Costi per la redazione e il deposito di ciascuna istanza di ammissione al passivo fallimentare:

- ✓ EURO 120,00: per un debito di valore capitale ricompreso entro i € 2.500,00;
- ✓ EURO 150,00: per un debito di valore capitale superiore ai € 2.500,01.

Costi per la redazione e l'invio di ciascuna domanda di ammissione e precisazione del credito in ambito di concordati preventivi:

- ✓ EURO 100,00 per ciascuna domanda, indipendentemente dal valore del credito da insinuare.

Tutte le istanze verranno depositate tramite PEC; qualora ciò non fosse possibile e si rendesse necessario il deposito cartaceo, verranno addebitati all'associata i costi vivi di tale operazione.

❖ ESCLUSIONI

Sono esclusi dagli importi menzionati:

- ✓ le eventuali spese postali (ove non sia possibile procedere con l'invio della lettera monitoria tramite posta elettronica certificata);
- ✓ gli eventuali costi vivi legati alla notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario (ove non sia possibile procedere a mezzo posta elettronica certificata);
- ✓ gli eventuali costi di autentica notarile del libro IVA dell'azienda;
- ✓ l'importo della tassa di registro;
- ✓ i costi per l'estrazione di visure camerali (che verranno addebitati in misura pari a Euro 7,50 per le visure nazionali e a Euro 90,00 per quelle internazionali, qualora non fornite dall'impresa al professionista di riferimento);
- ✓ i certificati di residenza dei debitori;
- ✓ i costi per la traduzione in lingua straniera degli atti giudiziari e la loro asseverazione;
- ✓ i costi della fase esecutiva (pignoramento, istanza di vendita, etc);
- ✓ le competenze di corrispondenti e domiciliatari, qualora l'attività giudiziale fosse da espletare al di fuori dei circondari dei Tribunali di Milano, Lodi, Monza, Pavia, Abbiategrosso, Vigevano, Bergamo.

Tali voci saranno oggetto di apposita e separata quantificazione da parte dei professionisti di riferimento.

Per particolari attività ed esigenze peculiari legate al recupero del credito (per esempio procedimenti cautelari, atti di citazione, etc.) non catalogate nella presente convenzione, potranno essere elaborati preventivi *ad hoc*.

Tutti i costi indicati nella presente comunicazione dovranno essere maggiorati di CPA (4%) e IVA, nella misura prevista per legge, prevedendo la presente convenzione l'esclusione dell'applicazione del rimborso spese forfettario previsto per legge nella misura del 15%.



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie
Viale Brenta, 27 - 20139 Milano
Tel. 02/671401 - Fax 02/91193112
www.apmi.it - info@apmi.it